

ASSOCIAZIONE



"Assistenza Tutela Famiglie" Onlus
Via Cappellata di 9, 90034 Corleone (PA)

Corleone, _____

Prot. n. _____/2019

Al Sindaco del Comune di _____

**Oggetto: Proposta di convenzione per l'attivazione dei tirocini extracurricolari.
Fondo Sociale Europeo - Sicilia 2020. Programma Operativo. Avviso 22/2018.**

Siamo lieti di informarLa che la scrivente associazione è stata riconosciuta quale "Soggetto Promotore" per l'individuazione e attivazione dei percorsi di tirocini extracurricolari presso organismi pubblici e privati, (FSE Sicilia 2020 - Programma Operativo - Avviso 22/2018).

Codesto Ente, qualora fosse interessato all'attivazione di tali percorsi, n.q. di "Soggetto Ospitante", potrebbe realizzare contemporaneamente più tirocini, ma sempre nei limiti numerici indicati nella Deliberazione regionale n.292 del 19 luglio 2017 (All. A punto 6).

L'attivazione si articola in tre diverse misure:

- **Misura A** rivolta ai giovani disoccupati, inattivi, in cerca di prima occupazione, appartenenti alla fascia di età compresa tra i 16 e i 35 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura;
- **Misura B** destinata agli adulti inoccupati e/o disoccupati con età minima di 36 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura sino ad una età di 66 anni compiuti.
- **Misura C** destinata ai partecipanti a partire dai 16 anni di età compiuti al momento della presentazione della candidatura con disabilità di cui alla legge 68/99 e a partecipanti in condizioni svantaggiate di cui alla legge 381/91.

A tal fine alleghiamo lo schema di convenzione previsto dalle Disposizioni attuative per i tirocini extracurricolari (Allegato 6).

Certi di un Vostro benevolo accoglimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Legale Rappresentante
Giuseppino SCIANNI

Si allega:
- Il citato

N.B. Per info contattare il seguente recapito telefonico: _____

ASSOCIAZIONE



"Assistenza Tutela Famiglie" Onlus
Via S. Maria, 50 - 90020 Corleone (PA)

Corleone, _____

Prot. n. _____/2019

Al Sindaco del Comune di _____

**Oggetto: Proposta di convenzione per l'attivazione dei tirocini extracurricolari.
Fondo Sociale Europeo - Sicilia 2020. Programma Operativo. Avviso 22/2018.**

Siamo lieti di informarLa che la scrivente associazione è stata riconosciuta quale "Soggetto Promotore" per l'individuazione e attivazione dei percorsi di tirocini extracurricolari presso organismi pubblici e privati, (FSE Sicilia 2020 - Programma Operativo - Avviso 22/2018).

Codesto Ente, qualora fosse interessato all'attivazione di tali percorsi, n.q. di "Soggetto Ospitante", potrebbe realizzare contemporaneamente più tirocini, ma sempre nei limiti numerici indicati nella Deliberazione regionale n.292 del 19 luglio 2017 (All. A punto 6).

L'attivazione si articola in tre diverse misure:

- **Misura A** rivolta ai giovani disoccupati, inattivi, in cerca di prima occupazione, appartenenti alla fascia di età compresa tra i 16 e i 35 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura;
- **Misura B** destinata agli adulti inoccupati e/o disoccupati con età minima di 36 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura sino ad una età di 66 anni compiuti.
- **Misura C** destinata ai partecipanti a partire dai 16 anni di età compiuti al momento della presentazione della candidatura con disabilità di cui alla legge 68/99 e a partecipanti in condizioni svantaggiate di cui alla legge 381/91.

A tal fine alleghiamo lo schema di convenzione previsto dalle Disposizioni attuative per i tirocini extracurricolari (Allegato 6).

Certi di un Vostro benevolo accoglimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Legale Rappresentante
Giuseppino SCIANNI

Si allega:
- Il citato

N.B. Per info contattare il seguente recapito telefonico: _____

ASSOCIAZIONE



"Assistenza Tutela Famiglie" Onlus
Via Giuseppe Lotito 61, 93034 Corleone (PA)

Corleone, _____

Prot. n. _____/2019

Al Sindaco del Comune di _____

**Oggetto: Proposta di convenzione per l'attivazione dei tirocini extracurricolari.
Fondo Sociale Europeo - Sicilia 2020. Programma Operativo. Avviso 22/2018.**

Siamo lieti di informarLa che la scrivente associazione è stata riconosciuta quale "Soggetto Promotore" per l'individuazione e attivazione dei percorsi di tirocini extracurricolari presso organismi pubblici e privati, (FSE Sicilia 2020 - Programma Operativo - Avviso 22/2018).

Codesto Ente, qualora fosse interessato all'attivazione di tali percorsi, n.q. di "Soggetto Ospitante", potrebbe realizzare contemporaneamente più tirocini, ma sempre nei limiti numerici indicati nella Deliberazione regionale n.292 del 19 luglio 2017 (All. A punto 6).

L'attivazione si articola in tre diverse misure:

- **Misura A** rivolta ai giovani disoccupati, inattivi, in cerca di prima occupazione, appartenenti alla fascia di età compresa tra i 16 e i 35 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura;
- **Misura B** destinata agli adulti inoccupati e/o disoccupati con età minima di 36 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura sino ad una età di 66 anni compiuti.
- **Misura C** destinata ai partecipanti a partire dai 16 anni di età compiuti al momento della presentazione della candidatura con disabilità di cui alla legge 68/99 e a partecipanti in condizioni svantaggiate di cui alla legge 381/91.

A tal fine alleghiamo lo schema di convenzione previsto dalle Disposizioni attuative per i tirocini extracurricolari (Allegato 6).

Certi di un Vostro benevolo accoglimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Legale Rappresentante
Giuseppino SCIANNI

Si allega:
- Il citato

N.B. Per info contattare il seguente recapito telefonico: _____

**Modulo di adesione Soggetto Ospitante per la realizzazione
di Tirocini Extracurricolari - AVVISO 22/2018 –**

Il Comune di _____ (Impresa Ente Pubblico
 Fondazione Associazione) con sede in _____, via
piazza _____, C.F./P.IVA _____ / _____,
tel. _____, PEC: _____, rappresentato
da _____ nato/a a _____ il _____,
in qualità di Legale Rappresentante (Sindaco), avente i pieni poteri per la sottoscrizione del
presente atto e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Comune

A U T O R I Z Z A

L'associazione Assistenza Tutela Famiglie ONLUS, all'inserimento di codesto Ente tra i
"Soggetti Ospitanti" che aderiscono all'iniziativa prevista dal FSE –Sicilia 2020-
Programma Operativo -Avviso 22/2018.

Si autorizza, inoltre al trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii.; gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità previsti per l'attivazione
dei suddetti tirocini extracurricolari.

Luogo, data

Il legale Rappresentante dell'Ente
F.to

per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



ALLEGATO 6
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA SOGGETTO PROMOTORE E
SOGGETTO OSPITANTE

Avviso 22/2018
DISPOSIZIONI ATTUATIVE TIROCINI EXTRA CURRICULARI

CONVENZIONE

TRA

Il Soggetto Promotore del tirocinio "Associazione Assistenza Tutela Famiglie Onlus" con sede legale in Corleone (PA), via G.ppe Letizia n. 6, CF 97190670824 - P.IVA 6444410820. Tel. 0918468957, email: g.scianni@tin.it, pec: associazionetutelafamiglia@pec.it, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato da Giuseppino SCIANNI nato a Chivasso (TO) il 31.10.1972, CF SCNGPP72R31C665U nella sua qualità di legale rappresentante.

E

L'Ente Comune di _____
(Impresa Ente Pubblico Fondazione Associazione) con sede in _____,
via _____, C.F. _____ / P.IVA _____
Tel. _____, email: _____, d'ora in poi denominata "Soggetto
Ospitante", rappresentata da _____, nato a _____
() il _____, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, avente i pieni poteri per
la sottoscrizione del presente atto e domiciliato per la carica presso la sede della Società.

PREMESSO CHE

- Che con le Disposizioni Attuative per la realizzazione di tirocini extracurricolari (di seguito Disposizioni), e successive modifiche e/o integrazioni, la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative (di seguito Dipartimento lavoro), vuole agevolare l'attivazione di percorsi di tirocinio finalizzati a sostenere esperienze formative e professionali in grado di rafforzare i livelli di occupabilità dei partecipanti ai tirocini e di ampliare le loro opportunità d'inserimento lavorativo;
- Che l'intervento è articolato in tre diverse misure:
 - **misura A** rivolta ai giovani disoccupati, inattivi, in cerca di prima occupazione, appartenenti alla fascia di età compresa tra i 16 e i 35 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura;
 - **misura B** destinata agli adulti inoccupati e/o disoccupati con un'età minima di 36 anni compiuti al momento della presentazione della candidatura sino ad un'età massima di 66 anni compiuti.
 - **misura C** destinata ai partecipanti a partire dai 16 anni di età compiuti al momento della presentazione della candidatura con disabilità di cui alla legge 68/99 e a partecipanti in condizione svantaggiate di cui alla legge 381/91.
- Che il soggetto promotore sottoscrittore della presente Convenzione (di seguito soggetto promotore) ha presentato regolare istanza di partecipazione all'Avviso a sportello denominato "Avviso Soggetti promotori per la realizzazione di tirocini extracurricolari /2018", parte integrante delle Disposizioni;
- Che a seguito di predetta istanza il soggetto promotore è stato inserito nell'elenco dei soggetti promotori di tirocini nel territorio della regione Sicilia ai sensi dell'art. 5 delle Disposizioni Attuative;
- Che il soggetto promotore ha indicato come soggetto ospitante di cui all'art. 6 delle Disposizioni Attuative il sottoscrittore della presente Convenzione (di seguito soggetto ospitante);

- Che le Disposizioni Attuative e l'Avviso costituiscono parte integrante della presente Convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna, su proposta del soggetto promotore, ad accogliere presso le sue strutture i tirocinanti di cui all'art. 4 delle Disposizioni Attuative.

Un tirocinio si intende attivato a partire dal momento in cui vengono effettuate le comunicazioni obbligatorie previste dal decreto legge 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge 608/1996, come modificato dalla legge 296/2006.

Art. 2

Tirocinio

Il tirocinio extra curriculare, -Disciplina in materia di tirocini regolata dall'Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017 recante le "Linee guida in materia di tirocini" recepito con Deliberazione regionale della Giunta n.,292 del 19/07/2017 recante Linee guida in materia di tirocini formativi e orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nelle strutture aziendali il soggetto ospitante predispone, in collaborazione con il soggetto promotore, un progetto formativo che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Il percorso di tirocinio deve fare riferimento al Repertorio regionale dei profili professionali e formativi di cui al Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 "Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze". In mancanza di rispondenza del percorso di tirocinio con i profili professionali e formativi del Repertorio si può fare riferimento alla nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT.

I percorsi di tirocinio dovranno avere una durata massima pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui destinatari dei percorsi di tirocinio siano i soggetti di cui alla misura C (cfr. art. 4 delle Disposizioni Attuative). Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.

Il percorso di tirocinio prevede un massimo di 30 ore settimanali e non deve essere superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Art. 3

Modalità di svolgimento del tirocinio

L'accesso alle unità operative del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor designato dal soggetto promotore e dal tutor aziendale.
- compilare la scheda di rilevazione dati di cui all' allegato 8 alle Disposizioni;
- compilare il questionario di gradimento;
- al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare i seguenti documenti:
 - a) relazione del soggetto promotore, contenente una descrizione dettagliata dell'attività realizzata;
 - b) prospetto di riepilogo delle ore di tirocinio realizzate.

Il destinatario decade dal tirocinio nel caso in cui rifiuti o rinunci o non si sia presentato alle iniziative proposte dal soggetto promotore.

Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso del soggetto promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

È consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Dell'interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.

Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio che si protragga per una durata pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio.

Art. 4 **Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante è tenuto a garantire che le attività del tirocinante siano coerenti con il progetto formativo redatto in collaborazione con il soggetto promotore e allegato alla presente Convenzione. In particolare il soggetto ospitante deve:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- d) non avere fruito di cassa integrazioni guadagni in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio nei 12 mesi precedenti a quelle di attivazione del tirocinio;
- e) non utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
- f) non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;
- g) non rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.

2. Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.

3. Il soggetto ospitante può realizzare contemporaneamente più tirocini nei limiti numerici indicati nella Deliberazione regionale n.292 del 19 luglio 2017 Allegato A punto 6 "Limiti numerici e premialità" (pag. 13 e 14) e di seguito richiamate:

➤ unità operative in assenza di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: **un tirocinante**;

➤ unità operative con un numero dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di **due tirocinanti e contemporaneamente**;

➤ unità operative con un numero dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al **dieci per cento** dei suddetti dipendenti contemporaneamente con arrotondamento all'unità superiore contemporaneamente;

4. Il soggetto ospitante può attivare in deroga ai limiti sopra indicati:

- un tirocinio se ha assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,
- due tirocini se ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,
- tre tirocini se ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,
- quattro tirocini se ha assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti

5. Nel caso di attivazione di un tirocinio in assenza di dipendenti il datore di lavoro, prima dell'avvio del tirocinio, deve assumere formalmente l'impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento alle attività svolte dal tirocinante.

6. Sono esclusi dai limiti suddetti tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991 e successive modifiche); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n.21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs 286/1998, vittima di tratta ai sensi del D.Lgs n.24/2014.

7. Il soggetto ospitante si impegna a effettuare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9bis, c. 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1180 e trasmetterne copia al soggetto promotore;

8. Il soggetto ospitante deve altresì:

- a) definire il progetto di tirocinio individuale in collaborazione con il soggetto promotore;
- b) nominare un tutor che dovrà possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e dovrà svolgere le seguenti funzioni. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Nel caso di soggetti con disabilità il tutor potrà seguire fino a due tirocinanti;
- c) favorire l'inserimento del tirocinante;
- d) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto di tirocinio, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- e) aggiornare la documentazione relativi al tirocinio (registri, ecc.) per l'intera durata del tirocinio;
- f) accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante.
- g) provvedere alla copertura assicurativa dei tirocinanti presso l'INAIL e alla polizza RC verso terzi;

Art. 5

Obblighi del soggetto promotore

1. Di adempiere i seguenti compiti in qualità di soggetto promotore:

- a) promuovere gli interventi di cui all'art. 7 delle Disposizioni;
- b) individuare soggetti privati o pubblici che abbiano sede nel territorio regionale disponibili ad ospitare i giovani presi in carico dal C.P.I. per la realizzazione del tirocinio;
- c) verificare il possesso da parte dei soggetti ospitanti dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché di quanto previsto all'art. 6 delle Disposizioni;
 - d) a seguito degli esiti della verifica di cui alla lettera precedente, dare comunicazione dei soggetti ospitanti al C.P.I. competente territorialmente e al Dipartimento;
 - e) prendere in carico il destinatario e contribuire alla programmazione del progetto di tirocinio in raccordo con il soggetto ospitante in base alla profilatura del candidato;
 - f) procedere all'attivazione e monitoraggio del tirocinio;
 - g) garantire che il soggetto ospitante abbia provveduto alla copertura assicurativa dei tirocinanti presso l'INAIL e alla polizza RC verso terzi;
 - h) fornire al soggetto ospitante il registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato;
 - i) vigilare sul corretto andamento del tirocinio e vigilare sul soggetto ospitante presso il quale è stato promosso il tirocinio in relazione all'obbligo di erogare regolarmente la quota di compartecipazione (laddove obbligatorio) secondo le modalità di cui all'art.11 delle Disposizioni;
 - j) supportare i destinatari nella compilazione e trasmissione alla Regione Siciliana della documentazione necessaria per l'erogazione dell'indennità di partecipazione a favore del tirocinante stesso secondo modalità e termini previsti dall'art. 11 delle Disposizioni;
 - k) attestare il percorso formativo svolto da ciascun tirocinante che ha raggiunto almeno il 70% della durata complessiva del percorso;
 - l) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo, in particolare, la consapevolezza che il tirocinio attivato è promosso e cofinanziato dal PO FSE Sicilia.

2. Di nominare un **tutor responsabile del tirocinio** che dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) coordinare l'organizzazione e collaborare con il soggetto ospitante per la definizione del progetto di tirocinio;
- b) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia di quanto previsto nel progetto di tirocinio;
- c) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante;
- d) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

3. Di **verificare**, con riferimento agli adempimenti di cui al precedente punto 1. lettera e), che i soggetti ospitanti:

- a) abbiano una sede operativa in Sicilia nella quale ospitare i tirocinanti;
- b) garantiscano che le attività del tirocinante siano coerenti con il progetto di tirocinio;
- c) siano in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d) siano in regola con la normativa di cui alla legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) non abbiano effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- f) non abbiano fruito di cassa integrazioni guadagni in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio nei 12 mesi precedenti a quelle di attivazione del tirocinio;
- g) non utilizzino il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
- h) non ospitino in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;
- i) non rivestano contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.

4. Di **garantire**, inoltre, sempre con riferimento ai soggetti ospitanti:

a) che ogni singolo soggetto ospitante non realizzi più tirocini con il medesimo tirocinante;

b) che il soggetto ospitante può realizzare contemporaneamente più tirocini nei limiti numerici indicati nella deliberazione della Giunta n.292 del 19/07/2017 allegato A e di seguito richiamati:

➤ unità operative in assenza di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; un tirocinante;

➤ unità operative con un numero dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente,

➤ unità operative con un numero dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente con arrotondamento all'unità superiore contemporaneamente.

c) che il soggetto ospitante può attivare in deroga ai limiti suddetti:

• un tirocinio se ha assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,

• due tirocini se ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,

• tre tirocini se ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,

• quattro tirocini se ha assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti

d) che nel caso di attivazione di un tirocinio in assenza di dipendenti il datore di lavoro, prima dell'avvio del tirocinio, deve assumere formalmente l'impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento alle attività svolte dal tirocinante.

e) che sono esclusi dai limiti di cui al punto 7 i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991 e successive modifiche); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. n.21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del d.lgs 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs n.24/2014.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

Art.7

Obbligo di adottare le misure di cui al D. Lgs. N. 231/2001

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 8
Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data della firma.

Art. 9
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti rinviano espressamente alla legislazione vigente in materia.

La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è registrata in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131/1986. Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico delle parti richiedenti.

Data e Firma per il Soggetto Promotore

(Ragione sociale) _____

__/__/_____

Data e Firma per il Soggetto Ospitante

(Ragione sociale) _____

__/__/_____